## L'esonero contributivo previsto nella legge di stabilità 2015

Art. 1, commi 118 - 119 - 120 - 121, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 Disposizioni per la formazione del Operativamente, attendendo le istruzioni ... bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015). (GU 29-12-2014 n. 300 - S.O. n. 99) l'<mark>esonero dal versamento</mark> dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL è riconosciuto: 118. Al fine di promuovere forme di occupazione stabile, ai datori di lavoro privati, con esclusione del settore 1. ai soli datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo, e con riferimento alle nuove assunzioni con agricolo: 2. per le nuove assunzioni con contratto di lavoro a contratto di lavoro a tempo indeterminato, con tempo indeterminato ... i cui contratti siano stipulati esclusione dei contratti di apprendistato e dei contratti di lavoro domestico, decorrenti dal 1º gennaio 2015 con nell'anno 2015, dal 1° gennaio e non oltre il 31 riferimento a contratti stipulati non oltre il 31 dicembre dicembre 2015; 2015, è riconosciuto, per un periodo massimo di 3. con esclusione dei contratti di apprendistato e dei trentasei mesi, ferma restando l'aliquota di computo contratti di lavoro domestico; rimane tale delle prestazioni pensionistiche, l'esonero dal versamento 4. per un periodo massimo di 36 mesi; **se** possibile dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori 5. nel limite annuo massimo di € 8.060.00: part-time (?) di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, nel limite massimo di un importo di esonero La norma parla di "nuove assunzioni", dovrebbero quindi rimanere escluse le trasformazioni da tempo pari a 8.060 euro su base annua. L'esonero di cui al determinato a tempo indeterminato. presente comma spetta ai datori di lavoro in presenza delle nuove assunzioni di cui al primo periodo, con esclusione di quelle relative a lavoratori che nei sei mesi sono esclusi dall'agevolazione, oltre gli apprendisti e i precedenti siano risultati occupati a tempo lavoratori domestici:

indeterminato presso qualsiasi datore di lavoro, e non spetta con riferimento a lavoratori per i quali il beneficio di cui al presente comma sia già stato usufruito in relazione a precedente assunzione **indeterminato**. L'esonero di cui al presente comma non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente. L'esonero di cui al presente comma non spetta ai datori di lavoro in presenza di assunzioni relative a lavoratori in riferimento ai quali i datori di lavoro, ivi considerando società controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto, hanno comunque già in essere un contratto a tempo indeterminato nei tre mesi antecedenti la data di entrata in vigore della presente legge. L'INPS provvede, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, al monitoraggio del numero di contratti incentivati ai sensi del presente comma e delle conseguenti minori entrate contributive, inviando relazioni mensili al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.

- **6.** i lavoratori che nei sei mesi precedenti siano risultati occupati a tempo indeterminato presso qualsiasi datore di lavoro;
- **7.** i lavoratori per i quali il beneficio di cui al presente comma sia qià stato usufruito in relazione a precedente assunzione a tempo indeterminato;
- 8. i lavoratori per i quali i datori di lavoro hanno in essere un contratto a tempo indeterminato nei tre mesi antecedenti la data di entrata in vigore della presente legge (dal 1° ottobre al 31 dicembre 2014), tale considerato anche quello in essere con società controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto;

"in essere" per tutto il trimestre precedente? Anche se in parte (es.: contratto cessato al 31.10.2014)?

Non sono da considerare i contratti a t. determinato.

l'agevolazione non è cumulabile

9. con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente

il monitoraggio del numero di contratti incentivati e quindi le conseguenti minori entrate contributive è affidato all'INPS

119. Per i datori di lavoro del settore agricolo le disposizioni di cui al comma 118 si applicano, nei limiti delle risorse predeterminate (co. 120) risorse ad hoc, *l'esonero* 

indicate al comma 120, con riferimento alle nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato, con esclusione dei contratti di apprendistato, decorrenti dal 1º gennaio 2015 con riferimento a contratti stipulati non oltre il 31 dicembre 2015, con esclusione dei lavoratori che nell'anno 2014 siano risultati occupati a tempo indeterminato e relativamente ai lavoratori occupati a tempo determinato che risultino iscritti negli elenchi nominativi per un numero di giornate di lavoro non inferiore a 250 giornate con riferimento all'anno solare 2014.

120. L'incentivo di cui al comma 119 è riconosciuto nel limite di 2 milioni di euro per l'anno 2015, 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017, 11 milioni di euro per l'anno 2018 e 2 milioni di euro per l'anno 2019. L'incentivo di cui al comma 119 è riconosciuto dall'INPS in base all'ordine cronologico di presentazione delle domande e, nel caso di insufficienza delle risorse indicate al primo periodo del presente comma, valutata anche su base pluriennale con riferimento alla durata dell'incentivo, l'INPS non prende in considerazione

dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL è riconosciuto applicando le disposizioni di cui all'esaminato comma 118:

- 1. per le nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato ... i cui contratti siano stipulati nell'anno 2015, dal 1° gennaio e non oltre il 31 dicembre 2015;
- 2. con esclusione dei contratti di apprendistato;

sono esclusi dall'agevolazione, oltre gli apprendisti:

- 3. i lavoratori già *occupati a tempo indeterminato* nel 2014
- 4. i lavoratori, iscritti negli elenchi nominativi del 2014 per un numero di giornate di lavoro non inferiore a 250 giornate, occupati a tempo determinato

In relazione alle individuate risorse (2 milioni di euro per l'anno 2015, 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017, 11 milioni di euro per l'anno 2018 e 2 milioni di euro per l'anno 2019) l'incentivo è riconosciuto dall'INPS in base all'ordine cronologico di presentazione delle domande e, nel caso di insufficienza delle risorse, valutata anche su base pluriennale con riferimento alla durata dell'incentivo, l'Istituto previdenziale non prende in considerazione ulteriori domande, fornendo immediata comunicazione anche attraverso il proprio sito internet.

ulteriori domande, fornendo immediata comunicazione anche attraverso il proprio sito internet. L'INPS provvede al monitoraggio delle minori entrate valutate con riferimento alla durata dell'incentivo, inviando relazioni mensili al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ed al Ministero dell'economia e delle finanze.

**121.** I benefici contributivi di cui all'articolo 8, comma 9, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, e successive modificazioni, sono soppressi con riferimento alle assunzioni dei lavoratori ivi indicati decorrenti dal 1º gennaio 2015.

Con il comma 121, sono soppressi i benefici contribuiti contenuti nell'art. 8, co. 9, della <u>Legge n. 407/1990</u> per le assunzioni dei lavoratori decorrenti dal 1° gennaio 2015. Si ricorda che l'art. 4, comma 15, della L. Fornero dispone che "L'inoltro tardivo delle comunicazioni telematiche obbligatorie inerenti l'instaurazione e la modifica di un rapporto di lavoro o di somministrazione producono la perdita di quella parte dell'incentivo relativa al periodo compreso tra la decorrenza del rapporto agevolato e la data della tardiva comunicazione."

Il co. 118 non pone ulteriori condizioni. E' vero però che l'esclusione costituendo un'agevolazione (!?) – in presenza della risposta fornita con l'<u>interpello n. 34/2014</u> – non può che essere influenzata, in assenza di diverse indicazioni, alle condizioni imposte dalla <u>Legge Fornero</u> e dalle indicazioni di <u>provenienza comunitaria</u>. Non escludendo anche il rispetto della <u>regola del "de minimis"</u>.

E il rispetto delle condizioni 7 di regolarità previste dall'articolo 1, commi 1175 e 1176, della legge 296/2006, *Durc interno*.



Oggetto: interpello ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs. n. 124/2004 – sgravi contributivi legati a nuove assunzioni – incremento occupazionale netto.

Sull'interpello è intervenuta la Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro con il <u>parere n. 8</u> <u>del 19 dicembre 2014</u>, CALCOLO ULA: RIMOSSA UNA INGIUSTIZIA E ANCHE CON EFFETTO RETROATTIVO.

Il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro ha avanzato istanza di interpello per conoscere il parere di questa Direzione generale in ordine al requisito dell'"incremento occupazionale netto" quale condizione necessaria per fruire di sgravi contributivi legati a nuove assunzioni.

In particolare l'istante chiede di sapere "se in tutte le ipotesi di concessione di benefici previsti dalla legislazione nazionale, ai fini della maturazione del diritto, l'incremento occupazionale dei 12 mesi successivi all'assunzione agevolata possa essere verificata, tenendo in considerazione l'effettiva forza occupazionale media al termine del periodo dei 12 mesi, e non la forza lavoro stimata al momento dell'assunzione".

Al riguardo è stato acquisito il parere della Direzione generale degli Ammortizzatori Sociali e I.O., della Direzione generale per le Politiche Previdenziali e Assicurative, dell'INPS e dell'Ufficio legislativo.

Va anzitutto ricordato che, ai fini della fruizione di sgravi contributivi per nuove assunzioni, le più recenti disposizioni di legge richiedono che la nuova assunzione determini un incremento occupazionale netto (v. art. 4, commi 8-11, della L. n. 92/2012 e art. 1, comma 3, D.L. n. 76/2013, conv. da L. n. 99/2013).

Ai fini della risoluzione del quesito occorre dunque verificare i contenuti della disciplina comunitaria in materia e delle relative interpretazioni fornite dalla Corte di Giustizia.

Per quanto concerne la prima va anzitutto ricordato che:

— il punto 17 degli <u>Orientamenti in materia di aiuti all'occupazione</u> (G.U. 1995, C 334, pag. 4), così recita: "(...) è opportuno precisare che per creazione di posti di lavoro deve intendersi creazione netta, vale a dire comportante almeno un posto supplementare rispetto all'organico (calcolato come media su un certo periodo) dell'impresa in questione.

per la **regola del "de minimis"** si consultino il <u>REGOLAMENTO</u> (UE) N. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 *relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»* e il <u>REGOLAMENTO</u> (UE) N. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 *relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo* -sull'argomento la <u>Circ. INPS 3.9.2014, n. 102</u> con l'<u>allegato modello</u>

sull'argomento dell'incremento occupazionale è intervenuta la Circ. INPS 17.9.2013, n. 131 Articolo 1 del decreto legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99. Incentivo sperimentale per l'assunzione a tempo indeterminato di giovani under30, privi d'impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi ovvero privi di diploma di scuola media superiore o professionale. Indicazioni operative. In particolare si veda l'allegato n. 5 GUIDA AL CALCOLO DELL'INCREMENTO NETTO DELL'OCCUPAZIONE E ALLA VERIFICA MENSILE DEL SUO MANTENIMENTO.

sul *Durc interno* l'INPS con <u>messaggio 27.2.2014, n. 2889</u>, cui ne sono seguiti altri, ha illustrato il nuovo sistema

i commi 8-13 dell'art. 4 della <u>L. 28.6.2012 n. 92</u> recante *Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita*, così recitano:

- 8. In relazione alle assunzioni effettuate, a decorrere dal 1° gennaio 2013, con contratto di lavoro dipendente, a tempo determinato anche in somministrazione, in relazione a lavoratori di età non inferiore a cinquanta anni, disoccupati da oltre dodici mesi, spetta, per la durata di dodici mesi, la riduzione del 50 per cento dei contributi a carico del datore di lavoro.
- 9. Nei casi di cui al comma 8, se il contratto è trasformato a tempo indeterminato, la riduzione dei contributi si prolunga fino al diciottesimo mese dalla data della assunzione con il contratto di cui al comma 8.
- 10. Nei casi di cui al comma 8, qualora l'assunzione sia effettuata con contratto di lavoro a tempo indeterminato, la riduzione dei contributi spetta per un periodo di diciotto mesi dalla data di assunzione.
- 11. Le disposizioni di cui ai commi da 8 a 10 si applicano nel rispetto del <u>regolamento (CE)</u> n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, anche in relazione alle assunzioni di donne di qualsiasi età, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi,

- La semplice sostituzione di un lavoratore senza ampliamento dell'organico, e quindi senza creazione di nuovi posti di lavoro, non rappresenta una creazione effettiva di occupazione";
- secondo la disciplina comunitaria degli aiuti di Stato alle piccole e medie imprese (G.U. 1996, C 213, pag. 4), alla nota a piè di pag. 8, punto 3.2, il "numero di dipendenti occupati è calcolato in unità di lavoro-anno (ULA) ed è pari al numero di dipendenti a tempo pieno durante un anno, conteggiando il lavoro a tempo parziale o il lavoro stagionale come frazioni di ULA".

Risolutiva della questione è tuttavia la <u>sentenza della Corte di Giustizia del 2 aprile 2009</u>, relativa al procedimento n. C 415/07, che ha espressamente stabilito che "gli Orientamenti in materia di aiuti a favore dell'occupazione devono essere interpretati, per quanto attiene alla verifica della sussistenza di un aumento del numero di posti di lavoro, nel senso che si deve porre a raffronto il numero medio di ULA dell'anno precedente all'assunzione con il numero medio di ULA dell'anno successivo all'assunzione".

Il principio espresso dalla sentenza della Corte di Giustizia sopra citata porta dunque alla conclusione secondo cui l'impresa deve verificare l'effettiva forza lavoro presente nei 12 mesi successivi l'assunzione agevolata e non una occupazione "stimata" e dunque teorica.

Pertanto, in tutte le ipotesi di concessione di benefici previsti dalla legislazione nazionale, ai fini della maturazione del diritto, l'incremento occupazionale dei 12 mesi successivi all'assunzione agevolata va verificato tenendo in considerazione l'effettiva forza occupazionale media al termine del periodo dei 12 mesi e non la forza lavoro "stimata" al momento dell'assunzione.

Per tale motivo, i benefici potranno essere fruiti:

sin dal momento dell'assunzione, qualora dal calcolo stimato

- residenti in regioni ammissibili ai finanziamenti nell'ambito dei fondi strutturali dell'Unione europea e nelle aree di cui all'articolo 2, punto 18), lettera e), del predetto regolamento, annualmente individuate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nonché in relazione alle assunzioni di donne di qualsiasi età prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi, ovunque residenti.
- 12. Al fine di garantire un'omogenea applicazione degli incentivi all'assunzione, ivi compresi quelli previsti dall'articolo 8, comma 9, della <u>legge 29 dicembre 1990, n. 407</u>, e dagli articoli 8, commi 2 e 4, e 25, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223, per i periodi di vigenza come ridefiniti dalla presente legge, si definiscono i seguenti principi:
  - a) gli incentivi non spettano se l'assunzione costituisce attuazione di un obbligo preesistente, stabilito da norme di legge o della contrattazione collettiva; gli incentivi sono esclusi anche nel caso in cui il lavoratore avente diritto all'assunzione viene utilizzato mediante contratto di somministrazione;
  - b) gli incentivi non spettano se l'assunzione viola il diritto di precedenza, stabilito dalla legge o dal contratto collettivo, alla riassunzione di un altro lavoratore licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine; gli incentivi sono esclusi anche nel caso in cui, prima dell'utilizzo di un lavoratore mediante contratto di somministrazione, l'utilizzatore non abbia preventivamente offerto la riassunzione al lavoratore titolare di un diritto di precedenza per essere stato precedentemente licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine;
  - c) gli incentivi non spettano se il datore di lavoro o l'utilizzatore con contratto di somministrazione abbiano in atto sospensioni dal lavoro connesse ad una crisi o riorganizzazione aziendale, salvi i casi in cui l'assunzione, la trasformazione o la somministrazione siano finalizzate all'acquisizione di professionalità sostanzialmente diverse da quelle dei lavoratori sospesi oppure siano effettuate presso una diversa unità produttiva;
  - d) gli incentivi non spettano con riferimento a quei lavoratori che siano stati licenziati, nei sei mesi precedenti, da parte di un datore di lavoro che, al momento del licenziamento, presenti assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli del datore di lavoro che assume ovvero risulti con quest'ultimo in rapporto di collegamento o controllo; in caso di somministrazione tale condizione si applica anche all'utilizzatore.

12-bis. Resta confermato, in materia di incentivi per l'incremento in termini quantitativi e

- della forza occupazionale dei 12 mesi successivi emerga un incremento (v. INPS <u>circ. n. 111/2013</u>), salvo verificare la legittimità del beneficio al termine del periodo stesso;
- al termine dei 12 mesi qualora il datore di lavoro verificasse, solo in quel momento, l'incremento occupazionale effettivo.

In conclusione, qualora al termine dell'anno successivo all'assunzione si riscontri un incremento occupazionale netto in termini di ULA, l'incentivo va riconosciuto per l'intero periodo previsto e le quote mensili eventualmente già godute si "consolidano"; in caso contrario, l'incentivo non può essere riconosciuto e occorre procedere al recupero di tutte le quote di incentivo eventualmente già godute.

- qualitativi dell'occupazione giovanile e delle donne, quanto disposto dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 5 ottobre 2012, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 17 ottobre 2012, n. 243, che resta pertanto confermato in ogni sua disposizione.
- 13. Ai fini della determinazione del diritto agli incentivi e della loro durata, si cumulano i periodi in cui il lavoratore ha prestato l'attività in favore dello stesso soggetto, a titolo di lavoro subordinato o somministrato; non si cumulano le prestazioni in somministrazione effettuate dallo stesso lavoratore nei confronti di diversi utilizzatori, anche se fornite dalla medesima agenzia di somministrazione di lavoro, di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo n. 276 del 2003, salvo che tra gli utilizzatori ricorrano assetti proprietari sostanzialmente coincidenti ovvero intercorrano rapporti di collegamento o controllo.

l'art. 1, comma 3, del <u>Decreto legge 28 giugno 2013, n. 76</u> recante *Primi interventi urgenti* per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti convertito con modificazioni dalla Legge 9 agosto 2013, n. 99 recita:

3. Le assunzioni di cui al comma 1 devono comportare un incremento occupazionale netto e devono essere effettuate a decorrere dal giorno successivo alla data di cui al comma 10 e non oltre il 30 giugno 2015.

Aggiornamenti							